

PARCO DELLA LESSINIA CANCELLAZIONE SINO AL 2025 DELLA FIGURA DI CONTROLLO E TUTELA DEL PARCO DELLA LESSINIA

PREMESSA

L'ambiente del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito con la legge regionale n.12 del 30 gennaio 1990 gestito dalla Comunità Montana della Lessinia.

Il Parco naturale regionale della Lessinia è un grande altopiano che va dalle pendici della valle dell'Adige fino ai piedi delle Piccole Dolomiti.

Tratto dal sito del Parco della Lessinia (<https://lessiniapark.it/storia-cultura/>)

Un territorio colmo di emozioni, per vivere in perfetta armonia con la natura meravigliosa e testimonianze di storia che risalgono alla notte dei tempi.

+10.000 Ettari di territorio

15 Comuni

Con oltre 10.000 ettari di territorio, il Parco Naturale Regionale della Lessinia è un chiaro esempio di come flora e fauna convivono in perfetta armonia e di come la storia ha segnato una traccia indelebile nel territorio.

Il parco si sviluppa nella parte settentrionale della provincia di Verona in un corpo territoriale che va dai 1200 metri alle cime; si estende in due comuni della provincia di Vicenza e comprende alcune isole ad altezza più bassa che comprendono luoghi di bellezza naturale. Non ha acqua superficiale se non per brevissimi tratti visto il carsismo della zona. Nel parco sono compresi tutti i monti veronesi ad esclusione del Monte Baldo.

La parte superiore dei Lessini costituisce una vasta area a pascolo. Con tutta probabilità una delle aree pascolive più vaste dell'intero arco alpino italiano. Pascolo che si caratterizza per occupare aree morfologicamente poco accidentate con relativamente ridotti affioramenti di rocce e sassi.

Pascolo che per la maggior parte è di proprietà privata e che è stato oggetto, negli ultimi decenni, di numerose indagini (Berni e Begalli, 1991; Sauro et al, 2013; Sauro et al, 2017). La gestione dell'ambiente degli alti Lessini è garantita da una secolare attività pastorale e allevatoria. I pascoli presenti nel territorio del Parco della Lessinia vengono per lo più gestiti da bovini da latte e da carne, ma sono presenti anche ovini (in particolare la pecora Brogna, razza autoctona in via di estinzione), caprini ed equini.

Il parco è costellato di elementi spettacolari, come fenomeni carsici e monumenti naturali, come il Covolo di Camposilvano, l'abisso della Spluga della Preta, le "città di roccia" come la Valle delle Sfingi; si possono ammirare anche il Ponte di Veja, un imponente ponte naturale addirittura visitato e rappresentato nel 1.474 dal Mantegna nella Camera degli Sposi del Palazzo Ducale di Mantova. Un punto di forte interesse è la Pesciara di Bolca, una cava da cui si estraggono fossili risalenti a circa 50 milioni d'anni fa.

Altrettanto interessante è la presenza di testimonianze della Grande Guerra (trincee, gallerie e mulattiere) che si estendono su un territorio di circa 34 km. Ci sono inoltre meraviglie naturalistiche come la Foresta dei Folignani, la Foresta di Giazza, La Foresta della Valdadige con il Corno d'Aquilio e le Cascate di Molina.

Il Parco include un'ampia rete di sentieri da percorrere a piedi, in mountain-bike o a cavallo, offre inoltre la possibilità di svolgere sport invernali.

Questo fa sì che il Parco diventi la meta ideale per chi vuole vivere a contatto con la natura godendo di panorami mozzafiato e nel pieno relax.

Dal punto di vista floristico si possono ammirare boschi misti di carpini, querce e castagni tipici della fascia collinare e boschi di faggio e abeti, mentre a quote più elevate si trovano gli alti pascoli dove si sviluppano associazioni di pino mugo, rododendro e ontano verde.

Riguardo la fauna, si possono osservare cervi, caprioli, camosci alpini, marmotte, volpi, donnole, faine, lepri, scoiattoli e ghiri oltre a numerosi specie di avifauna selvatica come l'aquila reale, il falco pellegrino, il gallo cedrone, il fagiano di monte, la civetta capogrosso, il picchio nero e il merlo acquaiolo. Presenti nel territorio del Parco anche l'istrice e il lupo che ha recente ricolonizzato la Lessinia.

LEGGI AFFERENTI AI PARCHI

In ambito parchi due sono le leggi che regolano tali strutture:

- la legge quadro nazionale n°394 del 6/12/1991 che è stata in parte modificata in seguito, ma non in maniera sostanziale
- la legge regionale del Veneto n° 23 modificata il 26/6/2018, quest'ultima invece è stata sostanzialmente modificata.

La **Legge Quadro Nazionale** (394 del 6/12/1991) in merito alla vigilanza si esprime negli articoli 21 e 27, come di seguito riportato:

Art. 21 Vigilanza e sorveglianza (in TITOLO II Aree naturali protette nazionali)

1. La vigilanza sulla gestione delle **aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente** e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La **sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato** senza variazioni all'attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, **sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo.** Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. **Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.** Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di

apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

Art. 27 Vigilanza e sorveglianza (in TITOLO III Aree naturali protette regionali)

1. **La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione.** Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. **Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza** dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La **Legge Regionale** (23 modificata il 26/6/2018 Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali) definisce:

art. 3 Organi dell'Ente Parco

Sono organi dell'Ente parco:

- la Comunità del parco;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti;
- la Consulta del Parco;
- il Comitato tecnico-scientifico

e negli articoli a seguire definisce le diverse funzioni

In particolare all'**art. 4** definisce la **Comunità del Parco** che è composta da:

- sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco, oppure da un suo delegato permanente;
- tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia gestionale-amministrativa;
- un rappresentante della provincia e della città metropolitana di Venezia territorialmente interessate; nel caso in cui il parco comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più province e della città metropolitana di Venezia, partecipa unicamente l'ente con maggior estensione territoriale;
- un rappresentante delle associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- un rappresentante delle associazioni di promozione turistica;
- due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
- un rappresentante delle associazioni venatorie e da uno delle associazioni ittiche.

I componenti della Comunità del parco sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La Comunità del parco è presieduta dal Presidente del parco e alle riunioni partecipa di diritto il direttore del parco. La funzione che svolge è quella di definir l'indirizzo politico-amministrativo del parco, orientandone l'attività complessiva, e delibera in merito a tutte le questioni generali che le sono attribuite dallo statuto.

Si comprende come le associazioni ambientaliste abbiano perso terreno all'interno di un organo di indirizzo politico-amministrativo rispetto al passato in cui pesavano maggiormente (4 componenti). Analoga sorte per quanto riguarda la Consulta del Parco (**art. 8**)

Il consiglio Direttivo è definito all'art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 23/2018. Esso è nominato da parte del Presidente della Giunta regionale ed è formato da:

- due componenti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 4;
- un componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i sindaci di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 4;
- due componenti individuati dalla Comunità del Parco, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 4.

Con Decreto n. 90 del 5 luglio 2021 è stata approvata la nomina dell'attuale Consiglio direttivo e del Presidente del Parco naturale regionale della Lessinia.

Con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia del 20 gennaio 2023, con votazione unanime e voto favorevole del Presidente Giuliano Menegazzi, del vicepresidente Massimo Sauro, dei componenti Marco Antonio Cappelletti, Silvia Marcazzan e Daniele Zivelonghi (vedi Delibera allegata) è stato **soppresso dall'organico del Parco Naturale Regionale della Lessinia il servizio di guardiaparco fino al 2025.**

Art. 10 Direttore e personale

1. L'incarico di direttore è conferito dal Presidente del parco, sentito il Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, ad un soggetto in possesso di un diploma di laurea, anche triennale, ed adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale e amministrativa, scelto tra:

- il personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente;
- il personale regionale o dei parchi di categoria D, con incarico di posizione organizzativa ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
- il personale non regionale.

Tra i vari compiti del direttore si evidenzia quella di **responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica determinata dalla Giunta regionale;**

L'Ente parco, previa autorizzazione della Giunta regionale, svolge la sua attività con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego cui si applica lo stato giuridico ed economico previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali, ovvero da personale comandato o distaccato da parte dei comuni territorialmente interessati o dalla Regione.

Appare evidente come la funzione di VIGILANZA e SORVEGLIANZA dell'area naturale regionale non viene neppure presa in considerazione dal legislatore delle Regione Veneto, mentre dedica ampio spazio ad una serie di organi tecnico-amministrativi- politici che non svolgono alcuna funzione operativa ai fini della tutela dell'area protetta. Inoltre non tiene in debito conto quanto riportato dalla Legge Quadro Nazionale (394 del 6/12/1991), che prevede la vigilanza delle aree protette rientranti nell'ambito dell'aree a parco regionali.

Tuttavia si evidenzia che all'art. 12 Modifiche e abrogazioni, par. 1 pt. b) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia", abroga gli articoli 12 e 13, l'articolo 14 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, gli articoli 15, 16 e 17. Pertanto l'art. 18 della L.R che ha istituito il Parco della Lessinia rimane in vigore e definisce gli aspetti legati alla Vigilanza¹.

FIGURA DEL GUARDIA PARCO

I Guardiaparco hanno una profonda conoscenza del territorio, degli animali e dei diversi ambienti delle aree che sorvegliano, normalmente svolgono il loro servizio in pattuglie da 2/3 unità, vigilando dall'alba al tramonto e, se necessario, anche di notte.

Il Servizio, oltre alla tradizionale attività di sorveglianza sul territorio, ha funzioni di polizia giudiziaria secondo quanto definito nell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, partecipa alle osservazioni scientifiche, contribuendo alle ricerche e ai monitoraggi condotti da gruppi di studio universitari o di altri enti di ricerca. Inoltre, essi sono importanti figure di riferimento anche per gli escursionisti, ai quali possono fornire preziose informazioni e consigli su sentieri, flora fauna e regolamenti.

Di norma nei parchi di valenza nazionale, la legge stabilisce che le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente del parco, nel territorio di competenza dei parchi stessi, sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato, oggi rientranti nel Corpo dei Carabinieri, e al medesimo personale, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157².

Il guardiaparco svolge compiti di vigilanza, quali:

¹ Art. 18 (Vigilanza) (rif. L.R. 30 gennaio 1990, n. 12)

1. La comunità montana vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti della comunità montana cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norme dell'art. 57 del codice di procedura penale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente.

6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

² Art. 29. (Agenti dipendenti degli enti locali) (rif. L. 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza a venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

- sorveglianza, controllo e vigilanza dell'area protetta per il rispetto della normativa vigente;
- accertamento, contestazione e notificazione delle infrazioni con stesura dei verbali;
- collaborazione con gli altri organi di polizia e di vigilanza;
- censimenti, monitoraggio e protezione della flora e della fauna;
- attività di educazione ambientale con le scuole e i visitatori;
- prevenzione e lotta antincendio;
- assistenza agli operatori agricoli e produttivi del luogo;
- attività di gestione e di ricerca naturalistica, storica e culturale;
- promozione e incentivazione delle attività di animazione, culturali, didattiche e scientifiche;
- attività di manutenzione, conduzione e gestione dei mezzi e delle apparecchiature del Parco.

ANALISI DELLE CRITICITA'

Il Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito con la legge regionale n. 12, del 30 gennaio 1990 con lo scopo di tutelare il ricco patrimonio, non disponendo ancora di proprio personale, opera attraverso i dipendenti della Comunità Montana della Lessinia, ai sensi dell'Accordo operativo sottoscritto tra i due Enti il 13.05.2020. In particolare, i dipendenti della Comunità Montana della Lessinia nominati titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del CCNL 21.05.2018 possono operare in tale veste anche per l'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia

Nel loro sito infatti è riportato "Il Parco Naturale Regionale della Lessinia opera attraverso il personale della Comunità Montana della Lessinia..."

Tuttavia a fine 2023 la Comunità Montana verrà a morire³ e il Parco si è dotato di statuto creando di necessità un nuovo piano organico specifico del nuovo Ente. Questo piano non prevede alcune figure tra quali il Guardia Parco, o specifica delle anzianità a ribasso di alcune posizioni, rendendo di fatto impossibile la mobilità del personale della Comunità Montana al nuovo Ente Parco. Persone che hanno lavorato per il Parco per oltre un decennio si sono trovate così escluse dal nuovo Ente.

Si tratta di una scelta che non tiene in debito conto la necessità di una vigilanza continua del territorio del Parco della Lessinia, da parte di persone che sono profondi conoscitori della realtà locale e delle problematiche che la investono.

Importante è dare continuità ad un servizio fondamentale a garantire:

fruizione sicura da parte di escursionisti e turisti

vigilanza delle emergenze legata alla fauna (patrimonio faunistico estremamente vario ed interessante. Sui rilievi e nelle valli dell'altopiano la maggior parte delle specie tipicamente alpine sono ben rappresentate e alcune di queste raggiungono i limiti più meridionali dei loro areali italiani di distribuzione) e flora (tutela di eccellenze naturali quali centinaia di diverse orchidee spontanee, ciclamini, bucaneve, primule, viole, genziane, gigli, peonie e zafferano. Funghi come porcini e ovoli, chiodini e mazze di tamburo)

³ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 565 del 20 maggio 2022

Scioglimento Comunità Montana della Lessinia. Modifica DGR 6/2021. Attuazione della L.R. 2/2020 e dell'art. 11, comma 6, lett. d) della L.R. 23/2018.

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, detta nuove disposizioni volte ad accelerare il procedimento di liquidazione della ex Comunità Montana della Lessinia -il cui scioglimento è previsto dalla Legge regionale n. 2/2020- e procedere al pieno subentro dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia alla ex Comunità.

supporto a progetti di studio e ricerca al fine di valorizzare le eccellenze del parco e comprendere le dinamiche in atto

supportare la formazione nelle scuole mediante l'accompagnamento in ambiente e il supporto alla didattica

vigilare su comportamenti impropri per un'area protetta quale il Parco della Lessinia (rilevanza naturalistica dell'area confermata dalla presenza di tre siti della rete ecologica europea "Natura 2000": SIC "Monti Lessini Cascate di Molina", SIC "Monti Lessini Ponte di Veja e Vajo della Marciora" e SIC "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine", quest'ultimi due individuati anche come ZPS)

Vigodarzere, 6 marzo 2023



Alessandra Barbieri

Presidente CITAM VFG

